

Sentenza N. 193 depositata il 24 settembre 2015

Materia: Legge elettorale Regione Lombardia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all'art.4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n.165 Disposizioni di attuazione dell'art.122, primo comma, della Costituzione)

Rimettente: TAR per la Lombardia

Oggetto: Legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n.17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) – Art. 1, commi 24 e 30, lettera d)

Esito: Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale **dell'art.1, comma 24** - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale **dell'art.1, comma 30, lettera d)**

Il TAR per la Lombardia - chiamato a pronunciarsi sul ricorso di alcuni elettori per l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale (presso la Corte d'appello di Milano) e dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali relativamente alle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 e di altri atti connessi e conseguenti – ha dubitato della legittimità costituzionale di due norme della legge elettorale regionale ed ha sollevato la questione davanti alla Corte avverso:

- **l'art.1, comma 24**, della legge della Regione Lombardia 17/2012, che attribuisce almeno il cinquantacinque per cento dei seggi del Consiglio regionale alle liste collegate al candidato proclamato Presidente con un consenso minore del quaranta per cento dei voti validi; l'attribuzione di almeno il sessanta per cento dei seggi alle liste collegate al candidato proclamato Presidente votato da una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore;
- **l'art.1, comma 30, lettera d)**, della medesima legge 17/2012, che prescrive l'esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi e non sia collegato a un candidato Presidente che abbia ottenuto un consenso elettorale di almeno il cinque per cento.

In riferimento alla norma contenuta **nell'art.1, comma 24**, il TAR rimettente ha avanzato l'ipotesi che l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato Presidente proclamato eletto sia in contrasto con il principio dell'uguaglianza del voto, potendo determinare che una minoranza elettorale si trasformi in una maggioranza consiliare. La previsione sarebbe soprattutto irragionevole nella parte che prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza anche nel caso di collegamento delle liste ad un candidato Presidente proclamato eletto con un consenso minore del quaranta per cento, non essendo prevista, in questo secondo caso, neppure una soglia minima di consensi.

Per il giudice rimettente sarebbe, inoltre, incoerente la previsione del voto disgiunto che disattende la scelta elettorale di chi vota un candidato Presidente e contemporaneamente vota una lista che sostiene un Presidente diverso.

Infine, viene anche ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata, nel prevedere quel premio di maggioranza, violi il principio fondamentale di cui all'art.4, comma 1, lettera a) della legge 2 luglio 2004, n.165, in base al quale, il sistema elettorale deve non soltanto agevolare la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale, ma anche assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 24 della legge della Regione Lombardia 17/2012, ritenendola non rilevante ai fini concreti in considerazione che nelle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 (che avevano originato il giudizio principale) il candidato Presidente è stato eletto con una percentuale del 42,81 per cento e le liste ad esso collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei voti validi.

In sintesi, avendo le elezioni regionali contestate fatto registrare un suffragio superiore al quaranta per cento, sia a favore del Presidente eletto, sia a favore delle liste ad esso collegate, la Corte costituzionale ha ritenuto che l'attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla norma impugnata non abbia determinato in concreto una alterazione del risultato elettorale e che, pertanto, la proposta questione di costituzionalità sia irrilevante nel giudizio pendente davanti al TAR rimettente.

In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'**art.1, comma 30, lettera d)**, della medesima legge 17/2012, il TAR rimettente ha rilevato che la prevista soglia di sbarramento, determinata dal collegamento della lista ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi, porrebbe in essere, nel caso di voto disgiunto la violazione del principio di uguaglianza del voto.

La Corte ha dichiarato infondata la questione, affermando che la soglia di sbarramento è una tipica manifestazione della discrezionalità del legislatore per contrastare la frammentazione della rappresentanza politica e favorire la governabilità, peraltro, in questo caso anche coerente con la forma di governo regionale in cui il Presidente viene eletto direttamente ed è legato al Consiglio regionale dal vincolo espresso dal principio: simul stabunt, simul cadent.